



Roma, 17.3.2008

Ministero delle Infrastrutture
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Segreteria
Via Nomentana, 2 – 00161 ROMA

Prot. n.1806

Ai Provveditorati interregionali alle OO.PP.
LORO SEDI

Alla Cassa depositi e prestiti s.p.a
Direzione gestione e supporto politiche di sviluppo
Via Goito, 4
00100 ROMA

e, p.c. Ai Presidenti delle Regioni e Province autonome
LORO SEDI

“ “

All’Anci
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

“ “

FEDERCASA
Via Cavour 179/a
00184 ROMA

OGGETTO: Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ex articolo 21 decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
D.I. 18 dicembre 2007, prot. n. 127/DA. Circolare attuativa.

1. Premessa

Come è noto, l’articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha destinato 550 milioni di euro ad un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, finalizzato prioritariamente al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà, degli ex Iacp o dei Comuni, non occupati, all’acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo 1 della menzionata legge n. 9/2007.

Con decreto prot. n. 127/DA in data 18 dicembre 2007 (allegato 1), emanato dal Ministro infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2007, reg. 9 fog. 364, è stata effettuata la ripartizione territoriale della disponibilità finanziaria tra le Regioni e le Province autonome e sono stati individuati, sulla base degli elenchi trasmessi dalle Regioni e Province autonome stesse, gli interventi prioritari ed immediatamente realizzabili ammissibili a finanziamento e la relativa dotazione finanziaria necessaria.

L'articolo 3, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 dicembre 2007 dispone che l'effettiva erogazione dei finanziamenti attribuiti a ciascun Comune o ex Iacp comunque denominato avvenga a seguito di decreto del Ministro delle infrastrutture da emanarsi entro sei mesi dalla trasmissione, da parte dei soggetti attuatori, della documentazione relativa ai singoli interventi, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione in ordine alla congruità degli interventi proposti con l'articolo 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le seguenti modalità:

a) Acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento previa presentazione e verifica tecnica, attestata con il decreto del Ministro delle infrastrutture di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA, della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;

b) Interventi di recupero e di nuova costruzione:

- 30% del finanziamento previa presentazione e verifica tecnica, attestata con il decreto del Ministro delle infrastrutture di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA, della documentazione attestante l'inizio dei lavori;

- 50% del finanziamento previa presentazione e verifica tecnica, attestata con il decreto del Ministro delle infrastrutture di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA, della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;

- 20% del finanziamento ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità.

c) Locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica tecnica, attestata con il decreto del Ministro delle infrastrutture di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA, del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell' "Allegato 2" del predetto decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA, che costituisce limite massimo del contributo statale.

Ciò posto, con la presente circolare, vengono individuate le procedure attuative e gli adempimenti da porre in essere, necessari per effettuare la verifica tecnica di congruità soprarichiamata propedeutica all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture che consenta le effettive erogazioni dei finanziamenti per ciascun intervento compreso nell'elenco "Allegato 2" al richiamato decreto interministeriale 18 dicembre 2007, prot. 127/DA.

2. Adempimenti dei soggetti attuatori

Ciascun soggetto attuatore (Comune od ex Iacp comunque denominato) degli interventi ricadenti nel programma straordinario di edilizia residenziale pubblica deve tempestivamente inoltrare, al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, con riferimento alla tipologia di intervento che interessa, la seguente documentazione:

Acquisto di immobili:

A. Documentazione attestante l'impegno giuridico all'acquisto;

B. Relazione tecnico-economica, predisposta e sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio competente, contenente:

b1) descrizione quali-quantitativa degli immobili da acquistare e indicazione delle generalità del venditore;

b2) dichiarazione di congruità del prezzo di alienazione degli immobili ai valori medi di mercato per analoghi immobili o assimilabili situati nelle immediate vicinanze;

b3) attestazione che gli immobili da acquistare non appartengono alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

b4) elenco dei soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, destinatari degli alloggi da acquistare con il finanziamento statale.

Successivamente alla definitiva ammissione a finanziamento, il soggetto attuatore dà comunicazione, ai fini della prevista erogazione del finanziamento, al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e alla Direzione generale per le politiche abitative dell'avvenuta stipula dell'atto di acquisto trasmettendo, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, copia conforme di detto atto.

Interventi di recupero e di nuova costruzione:

Relazione, predisposta e sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio competente, corredata di idonea documentazione tecnico-amministrativa attestante:

- la fattibilità tecnico-amministrativa-finanziaria dell'intervento costruttivo ipotizzato (nuova costruzione, recupero o adattamento funzionale);
- la disponibilità dell'area (per interventi di nuova costruzione) o degli immobili (per interventi di manutenzione, ristrutturazione o recupero),
- il livello di progettazione eventualmente esistente;
- indicazione dei tempi previsti di realizzazione;
- eventuali problematiche ostative alla immediata realizzabilità.
- elenco dei soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, destinatari degli alloggi da realizzare o recuperare con il finanziamento statale, i requisiti soggettivi possono, come è noto, essere attestati con dichiarazioni sostitutive o autocertificazione secondo le disposizioni normative vigenti.

Successivamente alla definitiva ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore, ai fini delle erogazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale 18 dicembre 2007 , trasmette la prevista documentazione attestante l'avanzamento dei lavori al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Locazione di alloggi:

Relazione, predisposta e sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio competente, corredata di idonea documentazione tecnico-amministrativa quale:

- attestazione che gli immobili da acquistare non appartengono alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- contratto di locazione;
- attestazione che il canone di locazione da corrispondere non risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- elenco dei soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, destinatari degli alloggi da locare con il finanziamento statale.

Successivamente alla definitiva ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore, ai fini delle erogazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del citato decreto interministeriale 18 dicembre 2007, trasmette specifica dichiarazione del perdurare del contratto di locazione.

3. Adempimenti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

In attuazione della presente circolare i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche territorialmente competenti provvedono ai seguenti adempimenti.

1. Acquisizione della documentazione trasmessa dai soggetti attuatori degli interventi secondo le disposizioni indicate al punto 2 della presente circolare.

2. Al fine della definitiva ammissione a finanziamento degli interventi proposti da ciascun Comune o ex IACP comunque denominato ciascun Provveditorato interregionale, sulla base della documentazione trasmessa, rilascia parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto e alla rispondenza dello stesso alle finalità del richiamato articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il citato parere è comunicato al Ministero delle Infrastrutture-Direzione generale per le politiche abitative (Via Nomentana, 2 - 00161 Roma) entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.

3. Ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 3 del richiamato decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n.127/DA, i Provveditorati interregionali asseverano la documentazione trasmessa dai soggetti attuatori e attestano, contestualmente, l'esistenza dei presupposti per l'erogazione delle quote di finanziamento richieste anche a seguito di sopralluoghi da effettuare con carattere di generalità, sia in corso d'opera che al termine dei lavori.

4. In relazione agli interventi di nuova costruzione o recupero, i Provveditorati interregionali attestano l'avvenuta approvazione del relativo certificato di collaudo da parte della stazione appaltante ovvero l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Adempimenti della Direzione generale per le politiche abitative.

La Direzione generale per le politiche abitative, acquisito il parere dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche predispose il decreto del Ministro delle Infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale 18 dicembre 2007, n. 127/DA che, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sarà inoltrato ai soggetti interessati.

La Direzione Generale delle Politiche abitative prenderà contatti con l'Amministrazione Finanziaria per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art.3, comma1, lettera c, del decreto interministeriale n. 127 del 18 dicembre 2007 concernente il programma straordinario di cui in oggetto.

Ai fini delle erogazioni previste ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato decreto interministeriale 18 dicembre 2007 in relazione a ciascun intervento ammesso a finanziamento definitivo, la Direzione generale per le politiche abitative effettua apposita comunicazione alla Cassa depositi e prestiti secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2007 approvata con D.D. 18 dicembre 2007 registrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2007, reg. 9, fog 363.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Arredi